FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

Allegato C

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del Cda n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

C.15 Procedura

(già Regolamento B.23)

ICT della Fondazione Edmund Mach[1]

(ai sensi dell'art. 1 c. 6 del ROF)

[1] Adottato come Regolamento con deliberazione del Cda n. 3 di data 09/02/2018, l'efficacia decorre dall'adozione della Procedura ICT, adottata con disposizione del Presidente n. 3 di data 26/09/2019, con efficacia dal 01/10/2019 (C.16).

Art. 1

Premesse

1. FEM adotta strumenti, processi e procedure utili al fine di garantire la sicurezza informatica e di responsabilizzare i relativi Utenti, nel rispetto delle libertà fondamentali e della dignità dei lavoratori.
2. L'utilizzo del Sistema ICT messo a disposizione degli Utenti da FEM comporta potenziali rischi per la sicurezza delle informazioni trattate e per l'immagine di FEM e pertanto deve essere informato alla diligenza e correttezza dei comportamenti.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il corretto e più efficace utilizzo del Sistema ICT, al fine di proteggere FEM e gli Utenti dai rischi di compromissione del Sistema ICT e di indebita divulgazione di dati personali e riservati, nonché dalle relative conseguenze legali.
2. Il Sistema ICT è finalizzato al perseguimento delle finalità di FEM ed il loro utilizzo per scopi privati è vietato, fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Le procedure tecnico-operative per l'accesso e l'utilizzo del Sistema ICT sono regolate dalla Procedura ICT adottata con Disposizione del Presidente della FEM nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale, anche là dove utilizzati in parti precedenti del Regolamento:
 a) Amministratore di sistema: il personale di FEM, anche messo a disposizione o distaccato presso FEM, ovvero altra figura professionale esterna, chiamato a svolgere funzioni di amministrazione, gestione e sviluppo di impianti di elaborazione o delle loro componenti, nonché qualsivoglia altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati e infrastrutture storage, gli amministratori di reti, di dispositivi di comunicazione e di apparati di sicurezza, nonché gli amministratori di piattaforme specifiche.
 b) Dati Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 c) FEM: la Fondazione Edmund Mach;
 d) Procedura ICT: la procedura tecnico-operativa del Sistema ICT di FEM;
 e) Sistema ICT: i sistemi, le dotazioni informatiche e di telecomunicazione di proprietà o nella disponibilità di FEM, nonché i relativi servizi messi a disposizione dalla rete informatica e telematica;
 f) Titolare del trattamento: FEM, nella persona del suo Presidente, a cui competono – anche unitamente ad altro titolare – le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei Dati Personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 g) Utente: qualsiasi utilizzatore del Sistema ICT, ivi inclusi gli amministratori, i revisori dei conti ed i componenti degli altri organi statutari di FEM, il personale dipendente ed i collaboratori di FEM, il personale messo a disposizione o distaccato presso FEM, i tirocinanti, frequentanti, ospiti, borsisti e contrattisti di FEM, gli affiliati di FEM, gli studenti di FEM.

Art. 4

Protezione dei dati personali

1. FEM, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, correttezza,

pertinenza e non eccedenza, unicamente per finalità determinate, esplicite e legittime nonché nella misura meno invasiva possibile.

2. Nel rispetto di quanto sopra, gli Amministratori di sistema possono monitorare strumenti, sistemi, traffico di rete ed in generale l'utilizzo delle risorse fornite da FEM in qualunque momento, anche su base periodica, al fine di provvedere alla corretta manutenzione del Sistema ICT, la corretta erogazione dei servizi, e di garantirne la sicurezza.

Art. 5
Uso del Sistema ICT

1. L'uso del Sistema ICT da parte dei singoli Utenti è improntato a finalità di carattere professionale. Le dotazioni informatiche e di telecomunicazione afferenti al Sistema ICT e assegnate da FEM in via esclusiva e/o condivisa agli Utenti (a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, personal computer, tablet, stampanti, hard-disk esterni, server e storage, rete, posta elettronica, telefoni fissi e mobili) sono beni aziendali nonché strumenti di lavoro e come tali vanno utilizzati per finalità di carattere professionale. In parziale deroga a tale principio e ad eccezione delle ipotesi sotto riportate, FEM autorizza un moderato e ragionevole utilizzo privato del Sistema ICT, ispirato a criteri di buon senso e tale da non compromettere né ostacolare in alcun modo l'utilizzo professionale, l'attività lavorativa nonché l'efficienza e la funzionalità del Sistema ICT.
2. In relazione ai dipendenti di FEM nonché al personale messo a disposizione o distaccato presso FEM, l'utilizzo privato di cui al precedente comma è ammesso esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.
3. La casella di posta elettronica fornita da FEM è utilizzata esclusivamente per finalità professionali.
4. Gli spazi di lavoro condivisi mediante il Sistema ICT, consistenti in aree di archiviazione di informazioni, sono utilizzati esclusivamente per finalità professionali. Di conseguenza, nessun file estraneo all'attività lavorativa può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in tali aree di archiviazione, su cui possono essere eseguite attività gestionali e di controllo da parte degli Amministratori di sistema.
5. L'accesso alle reti del Sistema ICT mediante strumenti informatici personali è vietato, salva espressa e preventiva autorizzazione del Responsabile della Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione di FEM. In caso di autorizzazione, tale accesso avviene nel rispetto del presente Regolamento.
6. L'utilizzo del Sistema ICT è vincolato al rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. In particolare, non è consentito l'uso del Sistema ICT:
 a) in violazione di norme penali, civili e amministrative;
 b) per scopi incompatibili con le finalità e la mission istituzionale di FEM;
 c) per accedere in via non autorizzata a risorse di rete interne o esterne a FEM;
 d) per violare la riservatezza di altri Utenti o di terzi;
 e) per influenzarne negativamente o comprometterne la regolare operatività o l'utilizzo;
 f) per trasferire informazioni in via non autorizzata;
 g) per violare le norme a tutela delle opere dell'ingegno;
 h) in violazione di quanto stabilito dalla Procedura ICT di FEM;
 i) in ogni caso in cui possa derivare danno o nocumento a FEM.
7. La Procedura ICT potrà stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni o disposizioni in merito all'utilizzo privato del Sistema ICT di cui al comma 1.

Art. 6
Gestione e protezione dati

1. I dati, i documenti e più in generale qualsivoglia informazione rilevanti per FEM (a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, i dati classificati quali protocolli, dati personali, ecc. e le informazioni oggetto di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di FEM) sono conservati nel Sistema ICT da FEM, che ha preventivamente provveduto alla verifica circa il rispetto, sul piano tecnico-contrattuale,

della normativa vigente in materia, delle linee guida in materia di protezione dei dati personali nonché delle *best practices* in materia di gestione dei sistemi informativi.

2. FEM si riserva, in caso di assenza prolungata nel corso della quale sopraggiungano improcrastinabili necessità connesse all'attività lavorativa nonché in tutti i casi in cui vi sia il rischio per FEM di incorrere in perdite e/o danni, il diritto ad accedere ai contenuti professionali degli Utenti presenti nel Sistema ICT, nel rispetto dell'art. 4 del presente Regolamento e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, nonché secondo quanto eventualmente e ulteriormente previsto dalla Procedura ICT.
3. Gli Utenti che conservano dati, documenti e/o qualsivoglia informazione rilevanti per FEM su sistemi informatici non previamente censiti e approvati da FEM si assumono l'esclusiva responsabilità dei medesimi e di eventuali danni a FEM ovvero a terzi causati dalla loro perdita o sottrazione.

Art. 7
Sicurezza informatica

1. Agli Utenti è fatto obbligo di collaborare con FEM al fine di ridurre al minimo il rischio di attacchi al Sistema ICT che possano comprometterne l'operatività o causare la perdita e/o sottrazione di dati, documenti e/o qualsivoglia informazione rilevanti per FEM attraverso software malevoli (a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, virus, worms, trojan, ecc.) e, più in generale, attraverso condotte configuranti il reato di "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" ex art. 615-quinquies del Codice Penale.
2. Ai fini di cui al comma precedente, gli Utenti:
 a) collegano al Sistema ICT esclusivamente sistemi informatici dotati di software antivirus installato, pienamente funzionante e aggiornato;
 b) verificano ogni dispositivo esterno prima dell'apertura di qualsivoglia file;
 c) prestano la massima attenzione ai contenuti di e-mail sospette o inaspettate;
 d) proteggono, con regolari backup e con eventuale utilizzo di tecniche di crittografia, i dati conservati al di fuori del Sistema ICT;
 e) segnalano prontamente alla Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione di FEM eventuali minacce non eliminate dal software antivirus.

Art. 8
Controllo

1. Gli Amministratori di Sistema sono autorizzati da FEM ad effettuare forme di controllo a carattere non individuale sul Sistema ICT.
2. Al fine di provvedere alla corretta manutenzione del Sistema ICT, di garantirne la sicurezza e l'efficienza dei servizi erogati, gli Amministratori di Sistema potranno monitorare strumenti, sistemi, traffico di rete ed in generale l'utilizzo delle risorse in qualunque momento, anche su base periodica, ponendo la massima attenzione alla salvaguardia della privacy degli Utenti.
3. In nessun caso saranno effettuati controlli puntuali occulti. Controlli iniziali, riferibili ad attività ritenute anche solo potenzialmente dannose, e comunque non autorizzate, saranno riferiti solo alla totalità degli Utenti. Il perdurare di tali attività autorizza FEM ad approfondire ulteriormente nel particolare le relative criticità, effettuando controlli a livello di gruppi omogenei o per sedi, comparti o aree di rete. Qualora si rilevino ulteriori abusi e/o condotte che possano precludere la sicurezza del Sistema ICT ovvero che siano lesivi del patrimonio di FEM, ovvero che costituiscano reato o comunque nel perdurare di situazioni che evidenzino un utilizzo difforme da quanto consentito, l'attività di controllo sarà effettuata con modalità di identificazione personale.
4. FEM si riserva in ogni caso la facoltà di denunciare all'Autorità Giudiziaria i comportamenti illeciti di cui sia venuta a conoscenza.

5. Gli Amministratori di Sistema possono in qualunque momento procedere alla rimozione puntuale di ogni file o applicazione ritenuto pericoloso per la sicurezza, eventualmente presente nel Sistema ICT.

Art. 9

Responsabilità

1. Gli Utenti che non rispettino il presente Regolamento potranno incorrere nell'immediata sospensione dell'accesso al Sistema ICT da parte di FEM, che si riserva, ricorrendone i presupposti, l'eventuale attivazione o richiesta di attivazione di procedure disciplinari.
2. Le violazioni delle norme in materia di sicurezza nella gestione e nell'utilizzo di sistemi informatici, ivi incluso il Sistema ICT, e delle norme in materia di protezione dei dati personali possono comportare a carico di chi sia il relativo responsabile ulteriori e autonome conseguenze di ordine civile, penale e amministrativo.